



# CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 29 del registro in data 30 settembre 2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre**, alle ore **18,00** - previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e secondo la disposizione presidenziale prot.n.9405 del 27.4.2020, si è riunito in videoconferenza, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna	X	
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina	X	
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe	X	
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele	X	
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo	X	
7	Inglese Libera Ondina	X		23	Irmici Leonardo	X	
8	Carafa Antonio Domenico	X		24	Di Sabato Gianfranco		X
9	Flammia Marco	X		25	Colangelo Lidya		X
10	del Sordo Michele Aldo	X					
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni	X					
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 22 (**ventidue**) oltre il Sindaco. Assenti n. 2 (**due**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo*, in collegamento on line da palazzo di Città, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore* in collegamento on line da remoto.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**Dato atto che:**

- la discussione degli accapi n. 2, n.3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 ed n. 10 all'ordine del giorno, fatta salva la votazione per singolo argomento, è stata accorpata, giusta decisione riportata nella Delibera di C.C. n. 26 della seduta odierna;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota/Detrazi one IMU 2019</b>
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze)	ESENTI
Abitazione principale (solo categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	200,00 €
Altri fabbricati	9,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille
Aree fabbricabili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Beni merce (non locati)	ESENTI

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota/Detrazione TASI 2019</b>
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze)	ESENTI
Abitazione principale (solo categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	1,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	50,00 €
Altri fabbricati	1,00 per mille
Terreni agricoli	ESCLUSI
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Beni merce (non locati)	1,00 per mille

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Dirigente dell'Area I – Patrimoniale - per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica - e dal Dirigente del Servizio Finanziario - per quanto riguarda il parere di regolarità contabile;

**Con voti** favorevoli n. 18, contrari n. 5 (Bocola Maria Anna, Caposiena Rosa Carolina, Manzano Giuseppe, di Scioscio Rosario e Priore Matteo) ed assenti n. 2 (Di Sabato Gianfranco e Colangelo Lidya) espressi, per appello nominale dai n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti;

**DELIBERA**

**A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:**

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota/Detrazione IMU 2020</b>
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze) <b>(1)</b>	ESENTI
Abitazione principale (solo categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	200,00 €
Altri fabbricati <b>(2)</b>	10,60 per mille
Terreni agricoli <b>(3)</b>	7,60 per mille
Aree fabbricabili	9,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Beni merce (non locati)	1,00 per mille

**1) rientrano altresì:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

## 2) agevolazioni previste:

- riduzione del 50% della base imponibile:
  - i. i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  - ii. i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  - iii. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in regime di "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota ordinaria è ridotta di 0,2 punti percentuali in aggiunta alla riduzione del 25% stabilita dalla legge;
- riduzione del 50% dell'aliquota relativa alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale a nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico segnalati dai Servizi Sociali del Comune di San Severo è ridotta del 50% per il periodo di durata della locazione, condizionatamente alla permanenza dei requisiti socio-economici previsti. In tale ipotesi, nel caso in cui il contratto venga stipulato a canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU applicabile sarà pari al 0,46 per cento con riferimento agli immobili locati.

3) se posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, o risultino ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile, tali terreni sono esenti dall'IMU.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Successivamente,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

**Visto** l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

**Con il medesimo risultato** della votazione precedente;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**PARERI**

**AREA I - Servizio Entrate**

**Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime**, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA II – *ad interim* Servizio Entrate  
f.to (ing. Francesco RIZZITELLI)

**AREA I - Servizio Contabilità**

**Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime**, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA II – *ad interim* Servizio Contabilità  
f.to (ing. Francesco RIZZITELLI)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Vito Tenore*

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
*f.to sig. Ciro Cataneo*

### ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **30.09.2020**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **07.10.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Vito Tenore*

N. .... del registro delle

### PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **07.10.2020**

San Severo, **07.10.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Vito Tenore*

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **07.10.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Vito Tenore*